

Risposta n. 49/2026

OGGETTO: *Concordato preventivo biennale – transazione – somme percepite – sopravvenienza attiva – reddito concordato e valore della produzione netta concordato – variazione in aumento – artt. 16, co. 1, lett. a), e 17, co. 1, del d.lgs. n. 13 del 2024*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Alfa s.r.l. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ordinario ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'applicazione dell'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in materia di concordato preventivo biennale (di seguito, "CPB" o "Concordato") e, in particolare, sulla rilevanza ai fini del reddito concordato delle somme percepite nel 2024 in seguito alla transazione qui di seguito descritta.

L'Istante dichiara di essere una cd. *holding* operativa, ossia una *holding* impegnata nelle attività gestionali nel cui oggetto sociale rientra "*l'assunzione, la*

permuta, la gestione e la vendita di interessenze e partecipazioni, anche di controllo, in società o imprese".

L'Istante rappresenta che nel 20XX, assieme alle imprese Beta s.p.a. e Delta s.r.l., deteneva il capitale sociale di Gamma s.r.l. (di seguito, "Gamma"), società operante principalmente nella costruzione e gestione di [...].

L'Istante riferisce che il Gruppo Zeta si era impegnato nei confronti delle suddette società ad acquistare, in un primo momento, l'intero capitale sociale di Gamma, nonché, in un secondo momento, le partecipazioni delle costituende società veicolo Gamma 1 e Gamma 2 a cui sarebbero state trasferite le autorizzazioni e i rapporti contrattuali relativi alla costruzione e gestione degli omonimi impianti.

Tuttavia, dopo il regolare trasferimento delle partecipazioni relative a Gamma e a Gamma 1, l'ultima *tranche* dell'accordo, relativa alla cessione delle partecipazioni detenute in Gamma 2, non è mai stata portata a termine, stante il rifiuto del promissario acquirente Gruppo Zeta.

Pertanto, nell'ottobre 20XX, l'Istante con le altre due società interessate hanno citato in giudizio il Gruppo Zeta al fine di ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di quest'ultimo e la sua condanna al pagamento del prezzo pattuito, oltre al risarcimento dei danni, con riserva di convertire la domanda di adempimento in domanda di risoluzione del contratto.

La suddetta vertenza è stata definita nel luglio 2024 mediante la sottoscrizione di un accordo transattivo tra le parti interessate e conseguente corresponsione delle somme in esso pattuite, in luogo del prezzo di cessione originariamente previsto, in favore delle promissarie venditrici [...].

L'Istante aggiunge, infine, di aver aderito per il biennio 2024-2025 al CPB e, di conseguenza, chiede se le somme percepite in attuazione del predetto accordo transattivo confluiscono o meno nel reddito concordato ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 13 del 2024.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che gli importi percepiti dal Gruppo Zeta, in sostituzione del prezzo inizialmente pattuito per la cessione delle partecipazioni detenute in Gamma 2, rientrino nel concetto di "reddito d'impresa" ai fini del CPB e siano qualificabili come "ricavi" dall'articolo 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR").

A sostegno della soluzione prospettata, l'Istante richiama il generale "principio di sostituzione del reddito" ricavabile dall'articolo 6, comma 2, del TUIR, secondo il quale le somme percepite in sostituzione di un determinato provento sono da considerare "[...] redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti [...]" e, quindi, sottoposti al medesimo regime impositivo.

L'Istante ritiene che il provento sostituito, ossia quello che sarebbe derivato dalla cessione della partecipazione, costituisca un ricavo tipico ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera *f*), del TUIR, il quale stabilisce che si considerano ricavi "*le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere*".

A tale conclusione l'Istante giunge valorizzando il criterio dell'oggetto dell'attività, nel quale rientra, in quanto c.d. *holding* operativa, anche la vendita di partecipazioni.

In particolare, l'Istante evidenzia che Gamma 2 - esattamente come Gamma 1 (la cui partecipazione è stata venduta prima che si manifestasse l'inadempimento contrattuale del Gruppo Zeta) "*rappresenta il veicolo mediante cui sono state trasferite le autorizzazioni e i rapporti contrattuali relativi alla costruzione e gestione degli omonimi impianti. Ebbene - considerando che l'attività di «acquisizione, concessione e vendita di licenze», rientra propriamente nell'attività [tipica dell'Istante] - cedendo la partecipazione nella società veicolo, [...] cede, in sostanza, l'impianto [...] o, meglio ancora, le relative autorizzazioni per la sua realizzazione, oggetto della sua attività tipica*" (così a pag. 4 dell'istanza).

A parere dell'Istante, quanto detto sopra giustifica la qualificazione delle somme percepite a seguito dell'accordo transattivo tra i ricavi tipici di cui all'articolo 85 del TUIR.

Aggiunge, poi, che non risulta applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'articolo 85, comma 1, lettera *c*), del TUIR, in quanto le partecipazioni oggetto della predetta cessione costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Da tutto ciò deriva, secondo l'Istante, che i proventi conseguiti in sostituzione del prezzo di cessione della partecipazione in Gamma 2 rientrano propriamente nel concetto di "reddito d'impresa" ai fini del CPB ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 13 del 2024.

A riguardo, l'Istante richiama i chiarimenti forniti dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, la quale specifica che "*la logica seguita dal legislatore appare [quella]*

di escludere dalla proposta le componenti reddituali non direttamente correlabili all'esercizio dell'attività tipica dell'impresa cui viene presentata tale proposta".

Infine, l'Istante rinvia anche ai criteri di determinazione dell'affidabilità fiscale e di individuazione dell'attività prevalente previsti in tema di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 4 e 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2023, ai fini dell'attribuzione del punteggio ISA per le *holding* operative, i ricavi dichiarati, da confrontare con quelli presunti, sono quelli di cui all'articolo 85 del TUIR, a eccezione di quelli previsti dal comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *f)*, e tali ricavi vanno aumentati del "*risultato positivo della gestione finanziaria*".

Pertanto, essendo rilevanti ai fini del calcolo del punteggio ISA anche tali proventi (risultato positivo) di natura finanziaria, questi sono già ricompresi nel reddito rilevante ai fini del calcolo della proposta concordataria.

Sulla base di tutte le considerazioni sopra esposte, l'Istante ritiene che la somma ricevuta, in luogo del prezzo pattuito per la cessione delle partecipazioni in Gamma 2, rientri nei ricavi derivanti dalla propria attività tipica e, di conseguenza, che sia ricompresa nel reddito concordato ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. n. 13 del 2024.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere non implica o presuppone alcuna valutazione o giudizio in merito alla sussistenza dei requisiti necessari per accedere al CPB e alla correttezza dei calcoli rappresentati ai fini dell'applicazione

dello stesso, aspetti su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Nel caso in esame, l'Istante chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 16 del d.lgs. n. 13 del 2024, il quale individua il reddito concordato, in base al quale

"[i]l reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato [...] senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

b) [...].

2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive [...] determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili".

Va evidenziato che, con la circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, è stato chiarito, in relazione al citato articolo 16, che *"il legislatore ha individuato (indicando puntuali disposizioni del TUIR) le specifiche componenti reddituali, positive e negative, il cui saldo netto determina una corrispondente variazione del reddito concordato (secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni applicabili alle componenti ivi richiamate). Al riguardo, va rilevato - come già sottolineato nelle risposte alle FAQ n. 12 dell'8 ottobre 2024 e n. 10 del 25 ottobre 2024 pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia - che le variazioni (in aumento e in diminuzione) indicate nel citato articolo*

16, che possono essere apportate al reddito concordato, "sono tassative" (così, in particolare, la FAQ n. 10 del 25 ottobre 2024)" (così pagg. 50-51). L'articolo 17, del richiamato d.lgs. n. 13 del 2024, estende tali variazioni anche al valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Al fine di chiarire se gli importi ricevuti dall'Istante, in virtù del citato accordo transattivo, siano da ricomprendersi nel reddito definito ai fini del CPB per il periodo di imposta 2024, risulta quindi necessario riscontrare se gli stessi rappresentino uno di quei "specifici elementi non riconducibili alla gestione caratteristica" non inclusi nel reddito concordato e tassativamente elencati al richiamato articolo 16 del d.lgs. n. 13 del 2024.

Passando pertanto all'analisi del caso di specie, dall'esame della rappresentazione e della documentazione fornita emerge che le parti dopo le iniziali contestazioni hanno scelto di non proseguire nel percorso avviato ai sensi delle previsioni contenute nell'accordo di cessione iniziale (il c.d. SPA), risolvendolo e pervenendo ad un nuovo assetto di interessi complessivo (accordo transattivo) in cui, mediante reciproche concessioni, sono addivenute a quanto nell'accordo transattivo accettato da entrambe le parti. Nel citato documento viene riferito che, con atto di citazione notificato in data XX ottobre 20XX l'Istante (unitamente a Beta, Kappa s.r.l. e Delta), ha citato in giudizio [...] (società del Gruppo Zeta) chiedendo al Tribunale di [...]:

- in via principale di "accertare e dichiarare l'inadempimento di [...], in solido tra loro, all'obbligo di sottoscrivere il closing inerente alla cessione delle partecipazioni di Gamma 2 e di pagare il relativo prezzo, pari a Euro [...] in favore delle attrici in proporzione al diritto di ciascuna" in quanto risultano verificate le condizioni "di cui

all'art. 15.5 del Quota Sale and Purchase Agreement del [...] (SPA) [e ss.mm.] ... oltre al risarcimento dei danni nella misura che verrà provata in corso di causa";

*- "in via subordinata ... quanto all'opzione dedotta nell'art. 15.5 dello SPA sull'**acquisto del terreno**, nella denegata ipotesi in cui essa non venga assunta come obbligo incondizionato di acquisto, bensì come genuina possibilità di scelta, e di condannare [...], in solido tra loro, in favore delle attrici in proporzione al diritto di ciascuna, oltre al pagamento di [...] inerenti al prezzo delle partecipazioni di Gamma 2 come sopra, al pagamento di un congruo corrispettivo per l'utilizzo del terreno medesimo per il tempo corrispondente alla durata dell'autorizzazione, corrispettivo che si quantifica fin d'ora in una somma non inferiore a Euro [...], con obbligo al momento della restituzione di rimozione dell'impianto e di rimessa in pristino del terreno anche in conformità alla legge ambientale";*

- "con espressa riserva di modificare la domanda in corso di causa e di chiedere nei termini di legge la risoluzione dello SPA, con condanna di tutte le società convenute in solido tra loro alla restituzione delle quote di partecipazione e dei rami aziendali ceduti, oltre al risarcimento dei danni, nei termini di cui in narrativa, in favore delle attrici in proporzione al diritto di ciascuna".

Tra le premesse dell'accordo, le parti hanno dichiarato che *"il Giudizio trae origine da una controversia tra le parti in relazione all'interpretazione e esecuzione del Sale and Purchase Agreement (lo "SPA") del [...], con particolare riferimento all'art. 15.5, così come modificato dall'Amendment del [...], inerente all'acquisto del capitale sociale d[i] Gamma 2 con il relativo impianto di produzione [...] (l'"Operazione")"*.

All'articolo 1 dell'accordo raggiunto è stato definito che: *"le Parti anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c., intendono integralmente definire, in via di transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all'Operazione, ai seguenti termini e condizioni, ogni vertenza e pretesa tra esse insorta o insorgenda con riferimento all'Operazione e ai Fatti del giudizio, e prevenire l'insorgere tra loro di qualsivoglia futura controversia a qualsiasi titolo originata dai fatti di cui alle premesse che precedono o ad essi comunque relativi o connessi".*

Infine, all'articolo 3, del richiamato accordo, è stato specificato che "[p]er effetto e specificamente a fronte del corretto e tempestivo pagamento di quanto previsto al precedente articolo 2, Beta, Kappa, Alfa, Delta rinunciano a qualsiasi diritto, obbligo, pretesa, azione originati o anche solo occasionati, vicari o comunque relativi all'Operazione e/o ai Fatti del Giudizio, ivi inclusa la risoluzione dello SPA, nei confronti di [...] ["anche nei confronti di [...]" come da successivo punto, del citato articolo, n.d.r.]. Quest'ultima rinuncia nei confronti di Beta, Kappa, Alfa, Delta a qualsiasi diritto, obbligo, pretesa, azione originati o anche solo occasionati, vicari o comunque relativi all'Operazione e/o ai Fatti del Giudizio" nonché che "[l]e Parti risolvono consensualmente le obbligazioni dedotte nell'art. 15.5 dello SPA, con particolare riferimento all'art. 15.5, così come modificato dall'Amendment del [...], con reciproca rinuncia al trasferimento delle quote d[i] Gamma 2". Mentre, al successivo articolo 4 viene indicato che *"Le Parti si impegnano a far estinguere il giudizio ex art. 306 c.p.c. [...] a spese compensate"*.

Ciò posto, con riferimento alla natura dell'importo ricevuto nell'ambito dell'accordo transattivo rappresentato in istanza, si ritiene che tali somme non rientrino tra i ricavi tipici dell'Istante ai sensi dell'articolo 85 del TUIR.

Infatti, dall'analisi della documentazione allegata all'istanza, a parere della scrivente, le somme percepite dall'Istante non risultano correlate al prezzo di cessione ma sono state concordate in via forfettaria e definitiva a fronte di nuove prestazioni, diverse da quelle originariamente previste (impugnate dalle parti per divergenze interpretative), che non trovano più la propria ratio direttamente nelle ormai superate previsioni del SPA e nella cessione della partecipazione in Gamma 2 (rimasta nelle disponibilità dell'Istante). Prestazioni tra cui risultano essere state ricomprese, tra l'altro, la risoluzione dell'accordo stesso - senza esecuzione delle prestazioni residue e senza riconoscimento dell'inadempimento di una delle parti - e la tacitazione delle reciproche richieste di risarcimento danni, nonché di ogni possibile controversia futura avente lo stesso oggetto. Quindi, nel nuovo scenario delineato dall'accordo transattivo, le somme ricevute dall'Istante appaiono volte a ristorare un danno diverso dalla mancata cessione delle partecipazioni a causa dell'inadempimento del Gruppo Zeta.

Tra l'altro, le stesse parti dell'accordo transattivo definiscono lo stesso quale "*transazione novativa di tutte le obbligazioni relative all'operazione* [di vendita tra l'Istante e il Gruppo Zeta, n.d.r.]".

Inoltre, in base al suddetto accordo transattivo, l'importo corrisposto all'Istante risulta essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA), con aliquota ordinaria del 22 per cento; ciò evidenzia che l'importo ricevuto trova la sua causa nella transazione stessa.

Ciò posto si ritiene che nel caso in esame l'importo ricevuto nell'ambito dell'accordo transattivo costituisca per l'Istante una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell'articolo 88, comma 3, lettera *a*), del TUIR. Pertanto, ai fini del CPB, detta sopravvenienza determinerà una variazione in aumento del reddito concordato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *a*), del d.lgs. n. 13 del 2024, nonché del valore della produzione netta concordata ai sensi del successivo articolo 17, comma 1.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)